



COMUNE DI CENESELLI

Provincia di Rovigo

BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CENESELLI – ANNUALITA' 2022

ALLEGATO 1- BANDO

Articolo 1 - Finalità

1. Finalità, criteri e obiettivi del presente bando sono indicati nella deliberazione della Giunta comunale n.111 del 16.11.2023 e nella deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 30.11.2023 della quale costituisce l'allegato 1.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. Il presente bando, che utilizza le risorse dell'annualità 2022 assegnate al Comune di Ceneselli dal DPCM 24 settembre 2020, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 21.600,00.

Articolo 3 - Condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Le agevolazioni previste da questo bando sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Articolo 4 - Localizzazione

1. I contributi concessi con il presente bando riguardano esclusivamente interventi e azioni realizzati nel territorio del Comune di Ceneselli. La localizzazione dell'intervento per il quale si domanda il contributo deve essere indicata nella domanda di contributo.

Articolo 5 - Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di contributo le micro e piccole imprese così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio il giorno di pubblicazione del bando;
 - b. avere almeno un'unità operativa attiva nel Comune di Geneselli nella quale svolgono le attività d'impresa;
 - c. se l'impresa opera nel settore commerciale, per essere ammessa deve soddisfare almeno una delle seguenti due condizioni:
 - i. avere come codice di attività prevalente o primario o secondario almeno uno dei codici Ateco 2007 elencati nell'*Allegato 2 - Codici Ateco ammessi per le imprese commerciali*
 - ii. avere nella descrizione dell'oggetto sociale la "vendita al dettaglio al consumatore finale";
 - d. se un'impresa è artigiana, deve essere iscritta all'Albo delle imprese artigiane;
 - e. presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale al momento della liquidazione del contributo;
 - f. essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali;
 - g. non presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - h. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedura concorsuale in corso o avviata antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - i. essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettera da a) ad e) devono sussistere alla data di pubblicazione del bando. I requisiti di cui al comma 1, lettere da f) a j) devono sussistere alla data di erogazione del contributo.

Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini del contributo, sono ammissibili le spese presentate al netto dell'IVA relative a:
 - a. spese generali: locazione degli immobili sede/unità locale dell'attività d'impresa e bollette regolarmente pagate per utenze elettriche, idriche e telefoniche;
 - b. investimenti per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature;
 - c. investimenti per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
 - d. investimenti immateriali, quali software e licenze d'uso.
2. Le tipologie di spesa citate al comma 1, lettere b), c), d) sono ammissibili a condizione che siano fatte al fine di realizzare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento dei locali nei quali si svolge l'attività al fine di introdurre innovazione di prodotto (servizio) o di processo;
 - b. la digitalizzazione dei processi di marketing on-line o di vendita a distanza.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammesse se pagate nell'anno solare 2022. Farà fede la data del pagamento.

Articolo 7 - Determinazione del contributo

- Decorso il termine di cui al successivo articolo 9, il Responsabile del servizio procede alla valutazione di merito e alla quantificazione del contributo per ciascuna Impresa ammessa a finanziamento sulla base dei criteri riportati nella tabella sottostante. Gli importi riportati all'interno della stessa sono indicati al netto dell'IVA.
- Per ogni Impresa può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, ripartito come segue:

I. importo spese generali presentate pagate nel 2022 (Art. 6 lett.a): <ul style="list-style-type: none">● fino a € 2.000,00: 15 punti● da € 2.000,01 a € 4.000,00: 25 punti● oltre € 4.000,01: 35 punti	Max 45 punti
II. Importo investimenti presentati pagati nel 2022 (Art. 6 lett. b, c, d): <ul style="list-style-type: none">● fino a € 2.000,00 Euro: 10 punti● da € 2.000,01 a € 4.000,00: 25 punti● da € 4.000,99 a € 10.000,00: 35 punti● oltre € 10.000,01: 45 punti	Max 55 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100 PUNTI

3. Le istanze che presentano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito. L'importo disponibile (€ 21.600,00) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C). Ovvero:

- $\text{€ } 21.600,00/A = B$
- $B \cdot C =$ contributo concesso a ciascuna Impresa.

L'entità del contributo non potrà superare il 100% della spesa ammessa.

4. E' tuttavia possibile l'assegnazione di un importo superiore al 100% della spesa ammessa qualora dal riparto delle risorse risultassero delle somme non attribuite. Queste ultime saranno ripartite tra tutti gli ammessi al contributo sulla base del punteggio ottenuto, secondo un criterio di proporzionalità diretta. Ovvero:

- $\text{Somme non attribuite}/A = B$
- $B \cdot C =$ parte di somme non attribuite destinate a ciascuna Impresa.

Articolo 8 - Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo dovrà essere formulata secondo il modello *Allegato 3 - Modulo di domanda* e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC segreteria.comune.ceneselli.ro@pecveneto.it del Comune di Ceneselli con un messaggio di posta che abbia come oggetto "Richiesta contributo Fondo di sostegno 2022".
2. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 01.12.2023 e fino al 31.12.2023.
3. L'*Allegato 3 - Modulo di domanda* potrà essere firmato digitalmente o con firma autografa. Nel caso l'*Allegato* sia firmato con firma autografa, dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda.
4. All'*Allegato 3 - Modulo di domanda* dovranno essere allegati documenti che provino l'effettività della spesa sostenuta, ossia le fatture o i documenti d'acquisto e le relative prove di pagamento (bonifici, assegni, ricevute bancarie o estratto conto con evidenziata la causale del movimento, ...). Per le locazioni è necessario allegare solo il bonifico che attesta il pagamento.

Articolo 10 - Modalità di erogazione del contributo

1. L'esito dell'istruttoria, l'elenco dei beneficiari e il valore del contributo che sarà erogato saranno pubblicati sul sito del Comune;
2. Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente dell'impresa il cui IBAN deve essere indicato nell'*Allegato 3 - Modulo di domanda*.

Articolo 11 - Obblighi a carico del beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 12;
 - d. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

Articolo 12 - Verifiche e controlli

1. Il Comune – in applicazione della vigente normativa (art. 71 D.P.R. 445/2000) - effettuerà verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie, accertando, in particolare:
 - a. il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo e, in particolare, quanto previsto agli artt. 4 e 5;
 - b. che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - c. che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate. A tal fine, l'impresa dovrà tenere, per un periodo di 3 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento (fatture, bonifici ed estratti conto).
2. Nel caso in cui le verifiche ravvisino un'inadempienza il Comune può procedere alla revoca parziale o totale del contributo.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
4. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

Articolo 13 - Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Articolo 14 - Informazioni generali

1. Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Alessandra Fogagnolo, Responsabile dell'Area contabile, servizi sociali e demografici.
2. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul sito del Comune di Ceneselli.
3. Le comunicazioni tra Comune e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: segreteria.comune.ceneselli.ro@pecveneto.it
4. Per informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando si potrà contattare l'Ufficio Ragioneria dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Articolo 15 - Clausola di salvaguardia

1. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Ceneselli che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.